

Prevenzione incendi

Gestione sicurezza antincendio: la riforma attesa

Andrea Rotella - Ingegnere, RSPP e consulente per la sicurezza

Non una rivoluzione, ma certamente un'evoluzione

Così è possibile commentare la rilevante novità legislativa rappresentata dall'emanazione, a breve distanza l'uno dall'altro, di due dei tre decreti (1) che superano alcune storiche prescrizioni previste dal D.M. 10 marzo 1998, ovvero la norma che da oltre 23 anni definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Anche se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove norme è avvenuta in sordina, va detto che l'intervento del legislatore non è stato esattamente una *blitzkrieg*, una "guerra lampo", giacché l'art. 46, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 aveva già previsto la necessità di adottare nuovi decreti volti a definire:

- 1) i criteri diretti atti ad individuare:
 - misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici;
 - misure precauzionali di esercizio;
 - metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - criteri per la gestione delle emergenze;
- 2) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Diverse bozze di norma si sono avvicendate da allora, le prime - tra l'altro - con un approccio alquanto "conservatore", ovvero volto al mantenimento della struttura e delle indicazioni del D.M. 10 marzo 1998 (tanto che era arduo individuare i cambiamenti tra il testo in vigore e la bozza che doveva superarlo). Poi, nel corso degli anni, ha prevalso un approccio maggiormente "progressista", certamente promosso dal successo del Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 e dal percorso da questo

tracciato nella direzione di una progettazione alla sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, al cui confronto l'approccio prescrittivo del D.M. 10 marzo 1998 appariva evidentemente antiquato, senza considerare la necessità di ammodernamento di alcune delle indicazioni in esso contenute.

A quest'ultimo proposito, infatti, occorre ricordare che il vigente D.M. 10 marzo 1998 nel corso della sua esistenza non si è limitato a fornire indicazioni ai datori di lavoro relativamente agli obblighi di valutazione e gestione del rischio incendio, ma ha anche svolto il ruolo di regola tecnica orizzontale per la progettazione e definizione delle misure di prevenzione e protezione delle attività prive di norma tecnica verticale (almeno fino al 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019 che ha posto - sostanzialmente - fine al cosiddetto "doppio binario" e ha reso le norme tecniche allegate al Codice l'unico strumento di progettazione ammesso, con alcune, limitate eccezioni).

Proprio al termine del 2019, pertanto, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF), con l'intenzione di superare l'approccio prescrittivo con il quale si era sinora lavorato al superamento del D.M. 10 marzo 1998, ha deciso di costituire vari gruppi di lavoro (che hanno visto anche la partecipazione attiva dei rappresentanti del Ministero del lavoro come previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008). L'attività da questi svolta ha infine portato, nel luglio 2020, al licenziamento da parte del CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi) di tre decreti aventi un'impostazione più moderna:

- il D.M. 1° settembre 2021 ("Decreto Controlli") (2);

(1) D.M. Interno 1° settembre 2021 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81" (21A05589) (G.U. 25 settembre 2021, n. 230).

D.M. Interno 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello

specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (21A05748) (G.U. 4 ottobre 2021, n. 237).

(2) G.U. 29 ottobre 2021, n. 259.

— il D.M. 2 settembre 2021 (“Decreto GSA, Gestione Sicurezza Antincendio”) (3);
 — il D.M. 3 settembre 2021 (“Decreto Minicodice”).
 Nel seguito saranno analizzati i contenuti dei primi due nuovi decreti, rimandando per il terzo a un prossimo approfondimento, di A. Bosco, su questa Rivista.

Il “Decreto Controlli”

Il nuovo D.M. 1° settembre 2021 definisce i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” in attuazione dell’art. 46, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

Di fatto, esso rappresenta il successore dell’Allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, anch’esso rivolto alla definizione dei controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio che, tra l’altro, per decenni ha svolto la rilevante funzione di applicarsi anche alle attività soggette a controllo da parte dei VVF sulla base di quanto disposto dell’art. 3, comma 2 del decreto. Il testo del nuovo decreto si compone di 6 articoli e due allegati (4).

Definizioni

L’art. 1 fornisce le definizioni, alcune delle quali erano presenti già nel D.M. 10 marzo 1998, mentre altre rappresentano una novità (Tabella 1).

Come si vede, le definizioni comuni non contengono particolari novità con l’eccezione della definizione di “Controllo periodico” che, opportunamente, rimuove il riferimento alla necessità di un controllo da effettuarsi almeno ogni 6 mesi, privilegiando piuttosto quanto indicato in proposito da altre fonti (disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione).

Si segnala il mantenimento della possibilità per l’azienda di ricorrere ai propri lavoratori, previa istruzione degli stessi, per effettuare la sorveglianza delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio. Se il nuovo Decreto non riporta le definizioni di “Manutenzione ordinaria” e “Manutenzione straordinaria” invece contenute nell’Allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, d’altro canto fornisce due nuove definizioni che, con il loro conseguente sviluppo negli allegati del testo normativo, costituiscono il cuore della novella legislativa:

— tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato ii;

— qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti.

Tabella 1 - Confronto tra le definizioni vecchie e nuove

Definizioni	D.M. 10 marzo 1998	D.M. 1° settembre 2021
Sorveglianza	Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.	Insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico	Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.	Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Manutenzione	Operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.	Operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

(3) La nuova norma, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, abrogherà gli art. 3, comma 1, lett. f) e gli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998. Si rimanda alla lettura completa del testo normativo per dettagli e completezza.

(4) Si rimanda al testo di legge per completezza e approfondimento, precisando che la nuova norma entrerà in vigore il 26 settembre 2022 e che comporterà l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, lett. e), l’art. 4 e l’Allegato VI del D.M. Interno 10 marzo 1998.

Controlli e manutenzioni

Seguendo l'ordine degli articoli, dopo la definizione del "Campo di applicazione" di cui all'art. 2, l'art. 3 entra nel merito dei controlli e delle manutenzioni che devono essere eseguite, ribadendo quanto già previsto dal punto 6.4 dell'Allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, ovvero che questi debbano rispettare quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ma aggiungendovi il rispetto della regola dell'arte e fornendo, al proposito, un elenco di norme tecniche riportate nell'Allegato I che possono costituire un utile riferimento (Tabella 2).

Se, per il rispetto della regola dell'arte, le norme tecniche (quali quelle di cui alla Tabella 2) rappresentano uno dei possibili strumenti ai quali il datore di lavoro può ricorrere, vale la pena precisare che la loro attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 1° settembre 2021, gode di presunzione di conformità. È opportuno altresì precisare che il ricorso alle stesse rimane volontario a meno che non sia reso cogente da norme di legge che ne richiedano espressamente l'applicazione.

Una sicura novità della norma - per quanto non "dirompente" - è rappresentata dal successivo comma 3 il quale si richiama all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 per affermare che l'attuazione degli interventi di manutenzione e controllo degli

impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza anti-incendio può avvenire anche attraverso il modello di organizzazione e gestione volto a esimere gli enti e le persone giuridiche dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001. In effetti, tale modello, per essere considerato efficacemente attuato, deve garantire, tra gli altri, l'adempimento agli obblighi giuridici relativi "al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti..." e pertanto esso può certamente ricomprendere anche la manutenzione e i controlli antincendio. È appena il caso di precisare che, tuttavia, il datore di lavoro non è vincolato né alla redazione di un modello di organizzazione e gestione né a ricomprendere in esso anche l'attuazione dei controlli e manutenzione antincendio (con evidenti limiti nel momento, eventuale, in cui si avesse la necessità di verificare l'idoneità del modello), per quanto, almeno per le aziende già dotate di un MOG, questa rappresenterebbe comunque la scelta più ovvia e razionale, dato che il modello dovrebbe comunque dare evidenza del rispetto delle norme antincendio.

Registro dei controlli antincendio

L'Allegato I risolve una volta per tutte il punto relativo all'obbligatorietà del "registro dei con-

Tabella 2 - Norme tecniche riportate nell'Allegato I

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti <i>sprinkler</i>	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (<i>water mist</i>)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004

trolli antincendio” per i luoghi di lavoro, per i quali si era creato un pasticcio normativo con l’infelice testo dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 151/2011 nel quale è riportato che: “I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività”. Tuttavia, il comma 1 fa riferimento a “enti e privati” non soggetti al D.Lgs. n. 81/2008, con questo di fatto rimuovendo l’obbligo per le aziende di tenere un registro nel quale annotare le manutenzioni fatte sui propri presidi e impianti antincendio.

Chiaramente l’intenzione non era questa, quanto piuttosto evitare una duplicazione per le aziende dell’obbligo di tenuta del registro, poiché - secondo il legislatore - esso era anche previsto “dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro”, con questo intendendo il D.Lgs. n. 81/2008, il che non era vero, ad avviso di chi scrive, o comunque non così esplicito (5).

Comunque sia, la nuova norma risolve questo problema (e se ci si è presi questa briga, evidentemente, si conferma come non fosse corretto affermare che il registro dei controlli fosse già imposto da altre previsioni di legge), poiché il punto 1 dell’Allegato I afferma che: “Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (*omissis*). Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”.

I tecnici manutentori qualificati

Andando oltre nella disamina del testo, rappresenta certamente un’importante evoluzione l’inserimento all’interno di una norma di legge dei requisiti di cui deve essere in possesso chi esegue controlli e le manutenzioni antincendio, requisiti che sinora erano riportati solo all’interno delle norme tecniche. Se infatti il D.M. 10 marzo 1998 di limitava ad affermare che “L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato” con le nuove disposizioni esse potranno essere eseguite unicamente da “tecnici manutentori

qualificati” secondo la definizione precedentemente riportata nel Decreto e a tal fine l’art. 4 rimanda all’Allegato II per definire le modalità per acquisire tale qualifica. Si tratta di un’importante novità poiché, per quanto tali requisiti - come detto - fossero già previsti dalle norme tecniche (es. UNI 9994-2 per il manutentore di estintori antincendio), essi sono stati da queste mutuati e definiti per ogni tipologia di attrezzatura, impianto o sistema di sicurezza, e oggi sono esplicitamente riportati nel testo di una norma di legge secondaria.

L’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 si compone di cinque punti, di seguito analizzati.

Responsabilità del tecnico manutentore

Nel punto 1, “Generalità” si precisano le responsabilità del tecnico manutentore e la necessità per questi di attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. A tal fine, questi dovrà possedere i requisiti di “conoscenza, abilità e competenza” relative e, per acquisirli dovrà frequentare appositi corsi di formazione di durata minima precisata, erogata da soggetti, pubblici o privati, autorizzati e da docenti in possesso di opportuna qualifica (vedi oltre).

In sede di prima applicazione, coloro i quali svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e “possono” richiedere di essere sottoposti alla valutazione. Il verbo impiegato dalla norma, citato tra virgolette nel precedente periodo, lascerebbe intendere che vi sia la facoltà e non un obbligo per i soggetti che già operano da almeno un triennio di sottoporsi, quanto meno, all’esame di valutazione dei requisiti, il che appare alquanto strano poiché si finirebbe per dare per scontato che l’“esperienza” acquisita in tre anni coincida con la “conoscenza, abilità e competenza” richieste dalla nuova norma (cosa che è palesemente assurda), a meno di non ipotizzare che si tratti di un’espressione infelice da parte del legislatore che meriterebbe, tuttavia, se non una correzione, quanto meno un chiarimento o un’interpretazione ufficiale.

L’attestazione di tecnico manutentore qualificato viene rilasciata dal CNVVF.

(5) Negli anni, il Registro dei controlli è “rientrato dalla finestra” per le aziende, quanto meno per le attrezzature antincendio per le quali la norma tecnica di riferimento (es. UNI 9994-1) prevedeva che gli esiti dei controlli venissero annotati su un registro, risolvendo parzialmente il vuoto normativo creatosi. Poiché l’art. 4 del

D.M. 10 marzo 1998 afferma che gli interventi di manutenzione sono svolti nel rispetto delle norme di buona tecnica, la previsione del registro nella norma tecnica rende, di fatto, la disposizione cogente.

Docenti

I docenti (punto 2 dell'Allegato) dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed un'esperienza triennale documentata sia nel settore della formazione, sia in quello della manutenzione e controlli antincendio (anche pratica, giacché la formazione che dovranno erogare prevede anche prove pratiche) e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalla lettera della norma non sembra possibile che il docente possa possedere esclusivamente i requisiti previsti per la parte teorica o quelli previsti per la parte pratica, ma debba possederli entrambi. Anche su questo punto sarebbe necessario un chiarimento.

Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Il tecnico manutentore qualificato deve acquisire (punto 3 dell'Allegato), come detto, conoscenze, abilità e competenze che lo pongano nelle condizioni di svolgere i seguenti compiti:

- eseguire i controlli documentali;
- eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;

- eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
 - eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;
 - eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
 - eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;
 - relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
 - coordinare e controllare l'attività di manutenzione.
- A tal fine, l'Allegato II del nuovo decreto riporta un Prospetto 2 nel quale, per ciascuno dei punti precedentemente elencati sono definite le conoscenze, abilità e competenze.

I successivi Prospetti da 3.1 a 3.13 riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro. Per ognuno di essi è riportato il monte ore sia teorico che pratico (Tabella 3).

Tabella 3 - Monte ore formazione per ogni impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio

Prospetto	Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Durata della formazione teorica	Durata della formazione pratica
3.1	Estintori d'incendio portatili e carrellati	8 ore	4 ore
3.2	Reti idranti antincendio	10 ore	6 ore
3.3	Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)	8 ore	4 ore
3.4	Sistemi automatici a <i>sprinkler</i>	24 ore	8 ore
3.5	Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)	16 ore	8 ore
3.6	Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)	8 ore	6 ore
3.7	Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	24 ore	16 ore
3.8	Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC)	24 ore	16 ore
3.9	Sistemi a pressione differenziale	16 ore	8 ore
3.10	Sistemi a schiuma (6)	16 ore	8 ore
3.11	Sistemi di estinzione ad aerosol condensato	16 ore	8 ore
3.12	Sistemi a riduzione di ossigeno	16 ore	8 ore
3.13	Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	16 ore	8 ore

(6) Il corso può essere erogato solo dopo aver superato il corso per i Sistemi *sprinkler*.

Valutazione dei requisiti

Al punto 4 abbiamo la valutazione dei requisiti: al termine della formazione, il candidato tecnico manutentore dovrà sottoporsi ad un esame di valutazione che comprende:

a) l'analisi del *curriculum vitae* integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;

b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:

i. una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo "vero/falso");

ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.

c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l'osservazione diretta, durante l'attività lavorativa;

d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

La Commissione attribuisce un punteggio ad ogni prova e nell'Allegato II sono definiti i criteri per tale attribuzione. Ai fini dell'acquisizione della qualifica, il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100.

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto con certificazione volontaria (con questa dicitura si potrebbe star facendo riferimento ai tecnici che alla data di entrata in vigore svolgevano l'attività di manutentore dal almeno tre anni) o da una commissione istituita dal CNVVF, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.

Procedure amministrative

Nel punto 5 è specificata la composizione della Commissione esaminatrice di cui al punto precedente e gli emolumenti che percepiranno i componenti, nonché le modalità previste per i soggetti interessati per entrare a farne parte.

Il "Decreto GSA"

Il nuovo D.M. 2 settembre 2021 detta i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), punto 4 e lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il nuovo provvedimento si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi, riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimenti al codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli "occupanti" anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il decreto si compone di 8 articoli e 5 allegati e si applica integralmente, come precisato all'art. 1 rubricato, per l'appunto, "Campo di applicazione", ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, mentre per i cantieri e le attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 105/2015, si applica solo per quanto concerne le prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, ovvero:

- Designazione degli addetti al servizio antincendio;
- Formazione ed aggiornamento degli addetti;
- Requisiti dei docenti.

Si noti, altresì che nel campo di esclusione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre ai cantieri temporanei o mobili rientrano alcune esclusioni notevoli, cioè:

- Mezzi di trasporto;
- Industrie estrattive;
- Pescherecci;
- Campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, analoghe esclusioni erano già determinate dal combinato disposto tra il campo di esclusione del D.Lgs. n. 626/1994 e il D.M. 10 marzo 1998. L'unica differenza era rappresentata dall'assenza - all'epoca - del punto relativo a "Campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" che furono aggiunti nel corso della riforma compiuta dal D.Lgs. n. 106/2009. Se, in effetti, ha anche senso ai fini del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 non considerare questi luoghi di lavoro,

dal punto di vista della prevenzione incendi e con particolare riferimento alle norme per la formazione degli addetti antincendio, oggetto del D.M. 2 settembre 2021, è parere di chi scrive che tale esclusione “tombale” dal campo di applicazione della nuova norma sia eccessiva e avrebbe meritato di essere inclusa, come nel caso dei cantieri, almeno per l'applicazione di specifiche indicazioni. Si precisa che ciò è vero anche per il vigente D.M. 10 marzo 1998, ma era l'occasione giusta per correggere quella che sembra il risultato di una involontaria distorsione prodotta dalle modifiche introdotte al testo del D.Lgs. n. 81/2008 nel corso degli anni, più che la volontà esplicita del legislatore di escludere queste attività dal campo di applicazione del nuovo Decreto.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

L'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021 tratta della “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza”, determinando alcune differenze rispetto alle previsioni del vigente D.M. 10 marzo 1998.

Il datore di lavoro, nel definire le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, dovrà riferirsi ai nuovi Allegati I e II.

L'Allegato I del D.M. 2 settembre 2021, intitolato “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio” è l'omologo dell'Allegato VII del D.M. 10 marzo 1998 riguardante “Informazione e formazione antincendio”. Per quanto il testo sia stato rivisitato, le prescrizioni sono rimaste sostanzialmente invariate, senza novità di rilievo che meritino di essere accennate. Resta fermo l'obbligo di informazione e formazione (quest'ultima con particolare riguardo a coloro i quali sono soggetti a specifici rischi di incendio o esplosione) di tutti i lavoratori, così come i contenuti minimi di queste e la possibilità per i luoghi di piccole dimensioni di ricorrere a cartellonistica per assolvere all'obbligo di informazione.

Altresì è immutato l'obbligo di svolgimento di un'esercitazione con frequenza almeno annuale in tutti i luoghi soggetti all'obbligo di redazione del piano di emergenza (vedi oltre).

Il successivo Allegato II della nuova norma (“Gestione della sicurezza in emergenza”) è, a sua volta, isomorfo all'Allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998.

Nella nuova norma si specifica che il numero di addetti al servizio antincendio deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili, una precisazione doverosa ma che, in effetti, è supportata dalle prassi già in essere.

L'obbligo di includere una planimetria al piano di emergenza non riguarda più solo “i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi”, ma diventa generalizzato tutte le volte che ricorra la redazione del Piano e sono meglio precisati alcuni contenuti e dettagli che la planimetria deve riportare.

Con riferimento all'assistenza a persone con esigenze speciali, si aggiunge che il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC). Questa previsione, a parere di chi scrive, con il suo generico riferimento a “misure di supporto” comprende comunque tutte le indicazioni - in verità un po' più specifiche - già presenti al punto 8.3 dell'Allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998.

Infine, per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite da una planimetria che riporti schematicamente i contenuti previsti per il piano di emergenza.

Proprio i casi in cui va redatto il piano di emergenza costituiscono una delle novità del nuovo decreto. Infatti, alle casistiche attualmente già previste comprendenti i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o comunque rientranti tra le attività soggette a controllo periodico da parte dei VVF, si aggiungono anche i: “luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori” previsione che, dunque, come già accennato in precedenza, tiene conto del complessivo affollamento, alla cui composizione partecipano anche persone che lavoratori non sono.

I luoghi di lavoro che non rientrano in alcuna delle casistiche per le quali è prevista la redazione di un piano di emergenza sono comunque tenute - come già

ora è previsto - ad adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. La novità è rappresentata dal fatto che la nuova norma dispone che tali misure siano riportate nel documento di valutazione dei rischi (7).

L'art. 3 riguarda la formazione e l'informazione dei lavoratori e rimanda all'Allegato I per quanto concerne i criteri con i quali adempiervi, senza di fatto aggiungere nulla a quanto già trattato in precedenza. Il successivo art. 4 richiama l'obbligo di designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze già imposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, rimandando per la definizione dei corsi di formazione e aggiornamento al seguente art. 5.

Quest'ultimo e, più precisamente ancora, gli allegati a cui fa riferimento, contiene alcune novità rispetto all'attuale norma.

L'Allegato III, innanzitutto, corrispondente al vigente Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, fa esplicito riferimento alla formazione a distanza di tipo sincrono come modalità di erogazione idonea per la sola parte teorica della formazione prevista per gli addetti antincendio.

Una delle novità di questo allegato è la ridenominazione del livello di rischio incendio. Infatti, non si parlerà più di addetti per attività a rischio di incendio elevato, medio o basso, ma di attività di livello 3, 2 o 1.

Nel livello 3 (corrispondente al rischio di incendio elevato), alle attività già elencate si aggiungono le stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m², interporti con superficie superiore a 20.000 m² e gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio rifiuti (8) o operazioni di trattamento dei rifiuti (9) (esclusi i rifiuti inerti (10)).

Il livello 2 (corrispondente al rischio di incendio medio) continua a comprendere le attività oggetto di controllo periodico da parte dei VVF (rientranti cioè nell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011) e i cantieri al chiuso nei quali si detengono o impiegano infiammabili e si fa uso di fiamme libere.

Le attività di livello 1 (corrispondente al rischio incendio basso) riguardano quelle di livello diverso da 2 e dal 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Per quanto riguarda i programmi dei corsi di formazione corrispondenti per ciascun livello, non si rilevano differenze sostanziali né nel programma, né nella durata rispetto a quanto già disposto oggi dall'Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.

L'Allegato III, infine, contiene, 3 tabelle che indicano i programmi e le durate dei corsi di aggiornamento previsti per ciascun livello, riprendendo quanto già era disposto in proposito dalla circolare Ministero dell'interno n. 0012653 del 23 febbraio 2011 (2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e, infine, 8 ore per il livello 3).

La novità normativa vera e propria è piuttosto rappresentata dal comma 5 dell'art. 5 del D.M. 2 settembre 2021 che fissa per la periodicità della frequenza degli aggiornamenti della formazione per gli addetti al servizio antincendio un lasso temporale di 5 anni (in precedenza non specificato).

L'Allegato IV riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali l'art. 5 comma 2 del nuovo Decreto prevede che gli addetti al servizio antincendio conseguano l'attestato di idoneità tecnica. Il nuovo elenco è sostanzialmente identico a quello già contenuto nel vigente Allegato X del D.M. 10 marzo 1998, con l'eccezione dell'aggiunta delle seguenti attività:

- stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio rifiuti (11) o operazioni di trattamento dei rifiuti (12) (esclusi i rifiuti inerti (13)).

Requisiti dei docenti

Il successivo art. 6 è, presumibilmente, l'unica vera importante novità del nuovo Decreto, trattando dei

(7) La circ. Ministero dell'interno DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021 ha precisato che esse possono sostanzialmente in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria e indicazioni schematiche).

(8) Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(9) Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(10) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

(11) Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(12) Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(13) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

requisiti dei docenti che possono materialmente erogare la formazione (in tal senso, si precisa che anche il datore di lavoro può svolgerla, a patto di possedere i requisiti previsti o rivolgendosi a lavoratori in possesso di tali requisiti).

I requisiti in questione sono esaminati nei paragrafi seguenti.

Docenti della parte teorica e della parte pratica

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del Decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal CNVVF secondo le modalità definite nell'Allegato V;
- c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal CNVVF, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel CNVVF, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Docenti della sola parte teorica

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del Decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal CNVVF, secondo le modalità definite nell'Allegato V;
- c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- d) medesimi requisiti della lett. d) del precedente punto 1.

Con riferimento agli aspetti appena descritti, si chiarisce con la circ. Ministero dell'interno DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021 che, alla data di entrata in vigore del Decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza (art. 6, comma 4).

Docenti della sola parte pratica

Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del Decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal CNVVF, secondo le modalità definite all'Allegato V;
- c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel CNVVF, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Dettaglio dei corsi di formazione

L'Allegato V fornisce il dettaglio dei corsi di formazione necessari per acquisire l'abilitazione alla docenza. Essi sono così suddivisi:

- Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti. È previsto il superamento di un esame finale e abilita allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio di qualunque livello di rischio.
- Corso di tipo B, della durata di 48 ore (9 dei 10 moduli di cui al corso di tipo A) che, al superamento di un esame finale, abilita il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
- Corso di tipo C, della durata di 28 ore, che, al superamento dell'esame finale, abilita il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio. Il corso di formazione di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica. Pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.

Le caratteristiche dell'esame di fine corso sono dettagliate al punto 5.4 dell'Allegato V del D.M. 2 settembre 2021

Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento (art. 6, comma 6), da eseguirsi mediante la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore (o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore). La durata complessiva dei corsi di aggiornamento è la seguente:

- almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica, per i docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici;

- almeno 12 ore per i docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici;

- almeno 8 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica, per i docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici.

La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al D.M. Interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.

È consentito l'utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

L'art. 7 della nuova norma fa salvi eventuali corsi di formazione già programmati secondo i contenuti del vigente Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, a patto che siano svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.

Invece, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Conclusioni

Chi si aspettava grandi cambiamenti dopo tanti anni di attesa sarà rimasto deluso, ma si tratta probabilmente di rivedere quanto tali aspettative fossero

giustificate. Il D.M. 10 marzo 1998 è una norma che ha resistito molto bene al passare degli anni. A ben guardare è stata la prima vera norma del nuovo corso imposto dall'approccio prevenzionistico europeo che ha reso effettiva e applicata la formazione dei lavoratori (almeno per la parte che riguarda gli addetti antincendio), ha fornito criteri piuttosto concreti per la valutazione del rischio (di incendio) e definito misure tecniche e gestionali comprensibili e concrete e per questo ha costituito un riferimento per la gestione della sicurezza antincendio anche per attività complesse prive di regola tecnica verticale. Certamente, dopo 23 anni, alcune indicazioni meritavano di essere ammodernate ma, tenendo conto di quale sia stato il livello di applicazione della norma in tutti questi anni, si è ritenuto non necessario "ripartire da zero", visto che la maggioranza delle indicazioni contenute nel D.M. 10 marzo 1998 sono state recepite e applicate dalle aziende e sarebbe stato un peccato perdere questo risultato, cambiando "abitudini". L'elemento che emerge con chiarezza dalle indicazioni dei due decreti analizzati è il tentativo da parte del legislatore di "professionalizzare" e responsabilizzare maggiormente alcune figure chiave del processo, nello specifico i manutentori e i docenti dei corsi di formazione. Anche questo è un aspetto in continuità con una strategia già vista e a cui stiamo tuttora assistendo nel settore della prevenzione incendi, con riferimento alla maggiore rilevanza acquisita dai tecnici nei procedimenti autorizzativi delle attività soggette a controllo periodico da parte dei VVF che, in effetti, ha portato molta più consapevolezza tra gli addetti ai lavori, un risultato che si spera potrà essere osservato anche negli ambiti oggetto di nuova regolamentazione da parte delle due norme.